

L'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia": uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione¹.

di **Filippo Lombardi**

Sommario. 1. L'udienza predibattimentale: scopi della riforma. - 2. Le attività previste per l'udienza predibattimentale. - 2.1. Costituzione delle parti. - 2.2. Rinnovazione di avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni. - 2.3. Questioni ex art. 491 co. 1 e 2 c.p.p. e quelle che la legge impone di sollevare in quella fase. - 2.4. Verifica della querela quale condizione di procedibilità. - 2.5. Il controllo dell'imputazione. - 2.6. I riti alternativi (art. 554 ter co. 2 c.p.p.) - 2.7. La decisione (art. 554 ter co. 1, c.p.p.). - 2.8. Altre questioni: indagini difensive, discussione, fissazione dell'udienza in prosieguo, termine per il deposito delle motivazioni.

1. L'udienza predibattimentale: scopi della riforma.

L'udienza predibattimentale è disciplinata dagli artt. 554 *bis* e ss. c.p.p., introdotti dalla riforma "Cartabia" (d.lgs. 150/2022) e consiste in una udienza camerale con partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato all'inizio della fase processuale del giudizio. L'udienza predibattimentale, infatti, è un tassello del giudizio, non rappresentando una fase diversa che lo precede, ed è celebrata da un giudice del settore dibattimentale.

L'udienza si terrà nei processi monocratici a citazione diretta, per i decreti di citazione depositati dall'entrata in vigore della riforma Cartabia. La soluzione è imposta dal fatto che, in disparte l'agevole inserimento del fascicolo del pubblico ministero nel fascicolo del dibattimento (si prevede infatti che il pubblico ministero formi il fascicolo del dibattimento e vi alleggi il fascicolo delle indagini), è a monte prevista una modifica di tipo contenutistico del decreto di citazione a giudizio (v. art. 553 c.p.p. modificato).

L'udienza in esame svolge due funzioni.

Quella più "sentita" è la funzione deflattiva-anticipatoria, che consente al giudice dell'udienza predibattimentale di chiudere immediatamente il processo, per i motivi e con le formule che successivamente analizzeremo. In questi termini, per contrastare il rischio di implosione del rito monocratico,

¹ Il contributo riprende e, sotto alcuni profili, approfondisce i contenuti della relazione svolta dall'autore alla Tavola Rotonda organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Lagonero in data 30/11/2022, dal titolo "Riforma Cartabia: l'udienza predibattimentale – luci ed ombre".

che a fronte di sopravvenienze strabordanti annovera percentuali di assoluzione altissime sulla sola scorta degli elementi contenuti nel fascicolo delle indagini, il legislatore intende consentire al giudice del predibattimento di svolgere un serio filtro dei processi realmente meritevoli di essere celebrati, così da permettere al giudice della “udienza dibattimentale” che gli succederà (persona fisica diversa) di vedersi alleggerito il carico e di dedicare massima attenzione alla istruzione dibattimentale e alla decisione di processi per i quali il compendio investigativo abbia effettive possibilità di condurre a una affermazione di responsabilità penale, al netto delle imponderabili vicende della formazione della prova in contraddittorio.

L’udienza assume dunque la natura di udienza-filtro non (eccessivamente) dissimile dall’udienza preliminare e, coerentemente, non se ne prevede la celebrazione per il caso di giudizio immediato (art. 558 *bis* c.p.p. co. 2 c.p.p.), ontologicamente refrattario alle fasi di vaglio intermedio (per il giudizio immediato, il dibattimento avverrà secondo i canoni normativi tradizionali; così come per il direttissimo, fatte salve le sue peculiarità).

La seconda funzione dell’udienza di nuovo conio è quella organizzativa-sistematoria: essa ha lo scopo di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e di epurare la vicenda processuale da ogni condizione patologica immediatamente evincibile, anche inerente al profilo dell’accusa. Sotto questo versante, il giudice dell’udienza predibattimentale risolve le problematiche preliminari e contribuisce, ove necessario, al confezionamento di una imputazione astrattamente in grado di sopravvivere al giudizio *stricto sensu* così tendendo a prevenire – seppur senza poterli escludere con certezza – fenomeni innovativi suscettibili di manifestarsi in corso di istruzione dibattimentale (artt. 516 ss. c.p.p.) o successivamente alla stessa (artt. 521 e 521 *bis* c.p.p.), e capaci di dilatare i tempi processuali: la norma è pensata per consentire al giudice dell’udienza dibattimentale di svolgere le funzioni fondamentali che gli sono proprie: l’assunzione delle prove nel contraddittorio e la decisione. Sotto questo versante, si può affermare che la funzione organizzativa è funzionale a dare impulso alla speditezza del processo vero e proprio, che deve occuparsi soltanto di accertare i fatti, per quanto possibile senza ostacoli procedurali di sorta.

2. Le attività previste per l’udienza predibattimentale.

2.1. Costituzione delle parti.

Si esegue l’accertamento della posizione processuale dell’imputato; sul punto, verranno certamente in rilievo le nuove previsioni normative sulle notifiche e sull’assenza.

Il danneggiato può costituirsi parte civile (cfr. art. 79 c.p.p. riformato). Va dato atto incidentalmente che, nel caso di giudizio immediato, così come per il direttissimo, il danneggiato si costituirà parte civile fino all’espletamento degli atti introduttivi ex art. 484 c.p.p. mentre, ove sia prevista l’udienza

preliminare - senza distinzione tra il rito monocratico e quello collegiale – si costituirà parte civile all’inizio dell’udienza preliminare stessa. È previsto in quest’ultimo caso uno sbarramento rigido: anche qualora si tratti di un procedimento di attribuzione monocratica che transita per l’udienza preliminare, non varrà più la regola secondo cui il danneggiato può costituirsi parte civile anche direttamente innanzi al giudice monocratico nel dibattimento.

La circostanza non inficia la possibilità per la parte civile di depositare liste testimoniali, tenuto conto che l’unica esclusione in tal senso è prevista nell’ipotesi in cui la costituzione sia avvenuta *dopo* la scadenza del termine dei sette giorni prima del dibattimento, il che potrà ora di fatto avvenire nel solo caso del rito immediato.

Infatti, se l’accertamento del reato transita per l’udienza preliminare o per l’udienza predibattimentale, la costituzione avverrà necessariamente prima della scadenza del termine per il deposito delle liste; nel rito direttissimo, invece, sarà applicabile la peculiare regola di cui all’art. 451 co. 3 c.p.p.; l’unico rischio si riscontra dunque nel caso di giudizio immediato, nel quale sarà ancora fatta salva la possibilità per il danneggiato di costituirsi durante l’espletamento degli atti introduttivi ex art. 484 c.p.p., e dunque, potenzialmente, dopo la scadenza del termine fissato a pena di decadenza per il deposito delle liste.

2.2. Rinnovazione di avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni.

Si tratta, a ben vedere, di un potere-dovere già attribuito al giudice dall’art. 143 disp. att. c.p.p.

Si vuole in questa sede rilevare un sovrabbondante innesto normativo apportato all’art. 552 co. 3 c.p.p.: esso prevede che il decreto di citazione sia notificato, *“a pena di nullità”*, ai soggetti processuali indicati entro il termine tradizionale di sessanta giorni antecedenti all’udienza di prima comparizione (riducibili a quarantacinque giorni con decreto motivato del pubblico ministero).

Fermo restando che il giudice assume su di sé l’obbligo, in ogni caso, di provvedere alle rinnovazioni, il legislatore – a parere di chi scrive – ha apportato un’aggiunta superflua: è chiaro che la nullità non si riferisce al decreto di citazione, strutturalmente completo e funzionale; né essa inficia la notificazione, poiché intanto non viene mutato contestualmente il contenuto dell’articolo 171 c.p.p. né potrebbe ipotizzarsi una nullità della notificazione omessa, versandosi nel paradossale caso di *nullità senza oggetto*. Dunque, la nullità afferisce – come già tradizionalmente sostenuto – agli atti processuali successivi compiuti in presenza di una notificazione omessa o tardiva, da classificare nei regimi di volta in volta rilevanti.

2.3. Questioni ex art. 491 co. 1 e 2 c.p.p. e quelle che la legge impone di sollevare in quella fase.

Una volta trattate e risolte le questioni preliminari, esse non potranno essere reiterate davanti al giudice dell'udienza dibattimentale, ciò a dimostrazione del fatto che l'udienza predibattimentale è un segmento della più ampia fase del *giudizio*; diversamente, sarebbe dovuta valere la regola vigente nei rapporti tra udienza preliminare e dibattimento, con possibilità di riproporre le questioni al giudice del dibattimento, laddove previamente rigettate dal giudice dell'udienza preliminare.

Rientra tra le nuove questioni ex art. 491 c.p.p. anche il nuovo istituto del "*rinvio pregiudiziale*" alla Cassazione ai sensi dell'art. 24 *bis* c.p.p. per la decisione sulla competenza territoriale.

2.4. Verifica della querela quale condizione di procedibilità.

Si tratta di una attività già nota (cfr. attuale art. 555 comma 3 c.p.p.): il giudice monocratico predibattimentale verifica la sussistenza della condizione di procedibilità in esame nonché la volontà eventuale del querelante presente di rimetterla. L'operazione assume massima pregnanza nell'ambito del complessivo impianto della riforma Cartabia, schiettamente vocata alla responsabilizzazione del querelante, alla composizione della lite e alla conclusione del procedimento per difetto sopravvenuto della querela.

2.5. Il controllo dell'imputazione.

Si demanda al giudice, nel contraddittorio con le parti, di: **1)** controllare l'eventuale genericità del capo di imputazione; si tratta di un controllo "in superficie" sul tessuto letterale dell'accusa, durante il quale potranno venire in rilievo, incidentalmente, gli atti delle indagini; **2)** controllare la rispondenza del capo di imputazione agli atti e la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto; in questo caso, diviene indispensabile la lettura degli atti del fascicolo del pubblico ministero e il loro confronto con l'editto accusatorio.

Nel primo caso, se il giudice rileva delle criticità, invita il pubblico ministero a conformare la descrizione della fattispecie, dichiarandone la nullità e restituendo gli atti alla Procura, nel caso di inerzia. È stato innestato in questa udienza predibattimentale di nuovo conio il principio cooperativo delineato dalle Sezioni unite "*Battistella*" per l'udienza preliminare (Cass. sez. un., 20 dicembre 2007, dep. 2008, n. 5037), laddove veniva tacciata di abnormità l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, senza sollecitare preventivamente l'eliminazione da parte del pubblico ministero dei profili di genericità del capo di imputazione, avesse disposto la restituzione degli atti all'organo di accusa.

Questo principio non si applica al dibattimento attualmente vigente: la Corte di cassazione ha rammentato come, nel caso di genericità del capo di

imputazione il giudice debba dichiarare la nullità e disporre la regressione degli atti con restituzione al pubblico ministero (di recente, Cass. sez. V, 11 marzo 2022, dep. 7 giugno 2022, n. 22140, CED 283221).

Con la nuova norma sulla udienza predibattimentale, invece, si istituisce il dovere di cooperazione e di sollecitazione. Resta tuttavia evidente l'eterogeneità dei due contesti processuali, ciò a conforto dell'opinione circa la vicinanza funzionale e morfologica tra le due udienze e la loro non totale sovrapposibilità.

Nel caso dell'udienza preliminare, infatti, la restituzione degli atti al pubblico ministero avviene senza che si sia manifestata la nullità del capo di imputazione, in effetti ancora non riversata nell'atto introduttivo del giudizio (decreto che dispone il giudizio); l'attività correttiva, avuto riguardo alla maggiore fluidità che connota l'accusa nell'ambito della fase preliminare, è funzionale proprio a evitare l'imminente genesi del vizio.

Nell'udienza predibattimentale, invece, la nullità ha già colpito l'atto introduttivo e dunque la norma consente una vera e propria rimozione dell'invalidità mediante rinnovazione dell'atto senza regressione del procedimento, in un'ottica di collaborazione tra soggetti processuali.

Nel diverso caso relativo alla inconciliabilità degli atti di indagine con la descrizione del fatto e con la qualificazione giuridica assegnata, il dovere di sollecitare il pubblico ministero e, in difetto di una sua reazione positiva, di restituirgli gli atti, è pensato per ridurre l'applicazione degli artt. 516 e ss., e 521 s. c.p.p.; tuttavia, non pare incidere significativamente sui tempi del processo, tenuto conto che la nuova norma mutua dagli articoli testé menzionati i meccanismi di avviso all'imputato, di rinvio dell'udienza e di eventuale regressione del procedimento. Infatti, se, in seguito alla modifica, risulta competente il tribunale collegiale o il monocratico con udienza preliminare, il difetto di attribuzione o la mancanza dell'udienza preliminare si sana ove non eccepita immediatamente. L'immediatezza assume ovviamente una fisionomia diversa a seconda se l'imputato sia presente o assente, nel primo caso dovendo essere sollevata l'eccezione in quell'udienza, nel secondo caso essendo il termine di decadenza traslato all'udienza fissata in prosieguo.

La funzione non è dunque quella di contrarre i tempi processuali, attesi i meccanismi di rinvio e restituzione degli atti, ma solo quella di prevenire, per quanto possibile, le vicende modificative dell'imputazione e di snellire così l'attività del giudice dell'udienza dibattimentale.

Peculiarità criticabile del complessivo sistema di vaglio dell'imputazione da parte del giudice è che soltanto nel secondo caso (incongruenza degli atti rispetto al capo di imputazione), si prevede che la contestazione sia inserita nel verbale di udienza e notificata all'imputato non presente in aula. Si evidenzia allora la mancata previsione che il verbale sia notificato all'imputato assente anche nel caso di precisazione dell'imputazione generica; Se è vero

che la nullità incide sull'esercizio del diritto di difesa, è parimenti vero che anche la rimozione della nullità è atta a incidervi: la migliore articolazione del capo di imputazione renderà più chiaro l'episodio contestato come illecito e pertanto la conoscenza della rimodulazione dell'accusa dovrebbe essere resa nota all'imputato per consentire a costui di meglio difendersi.

Occorre inoltre evidenziare che la corretta *qualificazione giuridica* del fatto merita di transitare per l'attività di riflessione sinergica del giudice e delle parti soltanto quando il mutamento del *nomen iuris* discenda dall'adeguamento dell'accusa agli atti; non certo potrà ritenersi indispensabile il ricorso all'attività descritta dall'art. 554 *bis* co. 6 c.p.p. quando emerga *ictu oculi* che il fatto storico, correttamente descritto, sia sussumibile in una diversa fattispecie astratta, ciò che consentirebbe al giudice di provvedere in autonomia, quale *dominus* della qualificazione giuridica.

Sollecita la riflessione l'invasivo potere attribuito al giudice dell'udienza predibattimentale di compulsare il pubblico ministero a configurare una imputazione gradita, a pena di regressione del procedimento; la circostanza quanto meno induce a riflettere sulla attualità dell'idea che il pubblico ministero sia titolare esclusivo dell'azione penale.

Sul punto, pare provvidenzialmente pubblicata di recente la sentenza n. 230 del 5 ottobre 2022, con cui la Corte costituzionale, nel pronunciarsi su una questione legata all'applicabilità dell'art. 521 co. 2 c.p.p. al caso dell'aggravante non contestata dal pubblico ministero ma ritenuta sussistente dal giudice, ha affermato in un *obiter dictum* che «*il pubblico ministero non è [...] dominus assoluto dell'azione penale, essendo previste varie possibilità di intervento del giudice per assicurare, anche contro l'avviso del pubblico ministero, l'uniforme e imparziale applicazione della legge penale ai suoi destinatari in omaggio alla ratio sottesa all'art. 112 Cost.*» (paragrafo 4.1. del Considerato in diritto).

La pronuncia della Consulta, di più ampio respiro, involge nel complesso la logica del doveroso intervento correttivo del giudice per assicurare il punto di equilibrio tra gli interessi in gioco di rilievo costituzionale: obbligatorietà dell'azione penale, legalità della procedura e corretta applicazione delle norme di diritto, accertamento della responsabilità penale, ragionevole durata del procedimento.

Ulteriore nodo mai sciolto, proprio sotto questo versante, è il pericolo di rimpallo *ad infinitum* tra pubblico ministero e giudice: non pare esistere un rimedio processuale all'eventuale reiterato rifiuto del pubblico ministero, pur sempre primo attore nella redazione dell'editto accusatorio, di modificare quest'ultima in linea con le indicazioni del giudice. Potrà dunque verificarsi che, restituiti gli atti alla Procura, quest'ultima riproponga l'imputazione generica o incongruente con gli atti di indagine, attivando una sequela

potenzialmente illimitata, incoerente con le aspettative di ragionevole durata del procedimento.

La circostanza è di certo infrequente nella prassi, ove prevale, oltre al buon senso, la logica della leale cooperazione tra soggetti processuali, ma la possibilità esiste e il legislatore avrebbe potuto affrontarla.

2.6. I riti alternativi (art. 554 *ter* co. 2 c.p.p.)

Il legislatore, con una scelta topografica infelice, ha collocato al comma secondo dell'art. 554 *ter* c.p.p. la facoltà delle parti di richiedere l'accesso a riti alternativi, inserendo tale attività dopo quella di cui al comma primo, concernente gli esiti decisori.

L'inversione espositiva è dunque, in questa sede, voluta: dopo la costituzione delle parti, e la risoluzione di tutte le questioni sopra esposte, le parti potranno chiedere che il procedimento segua le forme di un rito alternativo. In assenza di riti alternativi, si snoda l'attività decisionale di cui al comma primo dell'art. 554 *ter* c.p.p.

2.7. La decisione (art. 554 *ter* co. 1, c.p.p.).

Il giudice decide sulla base degli atti trasmessi, come se si versasse nell'ambito di un abbreviato ordinario senza poteri istruttori integrativi.

Potrà decidere nel senso della estinzione del reato, del difetto della condizione di procedibilità; potrà adottare inoltre qualunque formula assolutoria, inclusa quella derivante dall'applicazione di una causa di non punibilità (tra cui quella *ex* art. 131 *bis* c.p.). La soluzione, a parere dello scrivente, va salutata con favore, se la prospettiva assunta è quella della deflazione.

Attualmente, sotto questo profilo, il giudice del dibattimento dispone di armi poco spuntate.

In primis, l'art. 469 c.p.p., norma quasi desueta, che consente l'adozione di una sentenza di non doversi procedere per difetto di procedibilità, per estinzione del reato, o per non punibilità *ex* art. 131 *bis* c.p., strade tuttavia lastricate di ostacoli, in considerazione dei meccanismi oppositivi previsti (per i primi due casi) e della necessaria audizione della persona offesa (per il terzo caso).

In secundis, l'art. 129 c.p.p., adoperabile, quanto alle formule assolutorie, dopo aver almeno assunto le prove a carico e con esclusione della esimente di cui all'art. 131 *bis* c.p. e di tutte le cause di non punibilità; secondo la tesi maggioritaria, inoltre, l'art. 129 c.p.p. è incompatibile con l'assoluzione con formula dubitativa (cfr. Cass., sez. II, 12 dicembre 2014, dep. 2015, n. 1390, CED 261857; Cass., sez. IV, 7 giugno 2012, n. 27952, CED 253588; Cass. sez. III, 8 ottobre 2015, n. 50215; in dottrina, H. Belluta, M. Gialuz, L. Lupària, *Codice sistematico di procedura penale*, Giappichelli, 2020, p. 224). *Nulla*

quaestio invece per l'applicazione immediata delle cause estintive e della improcedibilità, qualora immediatamente evincibili.

Con l'udienza predibattimentale la ristrettezza dell'angolo decisionale è superata, consentendosi al giudice di adottare tutte le pronunzie di proscioglimento.

Il giudice, inoltre, pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando non è in grado di svolgere una *ragionevole previsione di condanna*.

La dottrina, unica ad aver già iniziato a dibattere sul tema, allo stato risulta spaccata.

Una parte degli autori ha sostenuto che il giudice potrebbe ragionevolmente prevedere la condanna quando le risultanze siano sì carenti, insufficienti o contraddittorie ma complessivamente il quadro probatorio sia aperto all'epilogo della colpevolezza mediante un dibattimento che plausibilmente correggerà i difetti delle indagini o farà luce sui punti d'ombra (M. Arcaro, *Dalla sostenibilità dell'accusa in giudizio alla ragionevole previsione di condanna: cambia la regola di giudizio per l'archiviazione e il non luogo a procedere*, in *Penale Diritto e Procedura*, 21 luglio 2022, p. 15; C. Naimoli, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna" per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere*, in *Diritti penale e processo*, 2022, 6, p. 834); la lettura elastica del criterio e la sua vocazione a incoraggiare il passaggio della controversia al dibattimento, si renderebbero necessarie anche per far fronte alla impossibilità per il giudice dell'udienza predibattimentale – a differenza di quanto accade nell'ambito delle indagini e dell'udienza preliminare – di integrare il compendio probatorio attivando poteri officiosi.

A queste conclusioni può obiettarsi: **a)** che discorrere di quadri aperti all'epilogo della condanna o alle potenzialità chiarificatrici dell'udienza dibattimentale significa riprendere il criterio della utilità del vaglio dibattimentale, privando la norma di portata innovativa; **b)** che l'udienza predibattimentale è essa stessa un tassello della più ampia fase del giudizio, e il sistema ambisce a ritrovare una propria coerenza imponendo al pubblico ministero, eventualmente per il tramite del giudice per le indagini preliminari, di portare a giudizio, dunque già all'udienza predibattimentale, un compendio investigativo completo, coerente e convergente verso l'affermazione di responsabilità penale; **c)** che eventuali elementi successivamente raccolti potrebbero dare impulso alla revoca della sentenza di non luogo, in questo modo ponendo un rimedio compensativo all'assenza di facoltà integrative.

Questa pare l'opinione più condivisa in dottrina (cfr. Alvino, *Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della "Riforma Cartabia"*, in *Sistema penale*, 2022, 3, p. 32), anche alla luce dei criteri di lettura valorizzati nella stessa Relazione della Commissione Lattanzi, ove si legge limpidamente:

«la Commissione ritiene che, alla luce dell'evoluzione della fase preliminare, vada superato il criterio dell'astratta utilità dell'accertamento dibattimentale; a seguito di indagini che – in linea con quanto richiesto dalla Corte costituzionale – devono risultare tendenzialmente complete (e possono avere una durata significativa), il pubblico ministero sarà chiamato a esercitare l'azione penale solo quando gli elementi raccolti risultino – sulla base di una sorta di "diagnosi prognostica" – tali da poter condurre alla condanna dell'imputato **secondo la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio**, tanto in un eventuale giudizio abbreviato, quanto nel dibattimento. Al contrario, laddove il quadro cognitivo si connoti per la mancanza di elementi capaci di sorreggere una pronuncia di condanna, il pubblico ministero dovrà optare per l'inazione».

L'intento normativo è, quindi, quello di rendere più rigoroso il vaglio sui risultati dell'indagine, in modo da arginare le imputazioni inutili o azzardate, quelle per le quali non appaia probabile la condanna. Deve allora ritenersi superato definitivamente il canone della sostenibilità dell'accusa in giudizio, interpretata come utilità del dibattimento, per cui il procedimento passa alla fase dibattimentale laddove questa fase sia in grado di completare o meglio specificare le risultanze disponibili.

Il criterio della ragionevole previsione di condanna dunque incrementa lo sforzo valutativo e trova il proprio terreno elettivo – nel senso di negare il passaggio al dibattimento – nei casi di incompletezza, insufficienza o contraddittorietà delle prove, nonché nel caso di ragionevole dubbio, da intendersi – per opinione consolidata – quale area inferenziale più ampia delle prime tre citate, annoverando, oltre ad esse, il caso della plausibile lettura alternativa del medesimo compendio istruttorio, propugnata dall'imputato o dalla sua difesa.

Il supporto investigativo deve allora essere integro e idoneo a condurre, già allo stato degli atti, ad un'affermazione di responsabilità; si applica la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la cui insostenibilità, nella specifica fase in esame, costituirà espressione del principio *in dubio contra actionem*.

Potrebbe residuare il caso, diverso, della "non persuasività" del compendio probatorio, in tutte quelle ipotesi in cui gli elementi a carico dell'imputato siano costituiti da dichiarazioni accusatorie di estensione proporzionata alla natura cartolare dell'atto, tendenzialmente sintetica e insufficiente a fondare una condanna all'esito del dibattimento, ma per natura idonea a meglio articolarsi nella fase naturalmente caratterizzata dall'oralità.

Il compendio probatorio, in questo caso, non può né dirsi lacunoso, perché le piste investigative sono state tutte integralmente percorse, né contraddittorio, perché gli atti disponibili risultano convergenti verso l'affermazione di responsabilità; residuerebbe il quesito se questo tipo di base accusatoria sia "insufficiente" o consenta, allo stato degli atti, una previsione di condanna poiché destinato a meglio esplicitarsi nel

dibattimento. Potrebbe propendersi per la seconda soluzione: si tratta di un caso peculiare in cui la natura stessa della fase dibattimentale è in grado, con ogni probabilità, di espandere le potenzialità dimostrative del compendio cartolare, consentendo al medesimo di assumere una forza chiarificatrice più elevata, giustificativa di una condanna in difetto di dirimenti prove a favore. Resta dubbio se una simile previsione di condanna possa essere svolta dal giudice predibattimentale anche con riferimento a casi in cui, pur essendo la prova lacunosa o contraddittoria, appaia del tutto naturale e consequenziale, e dunque prevedibile, l'assunzione – ad opera del giudice del dibattimento – di una prova decisiva a carico ex art. 507 c.p.p.; allo stato, chi scrive propende per la soluzione negativa, anche in considerazione del fatto che la ragionevole previsione dell'assunzione di una prova non equivale necessariamente a una ragionevole previsione di condanna.

Non si pongono particolari problemi, invece, sul ritorno dei poteri di integrazione del giudice predibattimentale nel caso di accesso al rito abbreviato, ai sensi degli artt. 556 e 441 co. 5 c.p.p.; l'anomalia sarà certamente oggetto di approfondito studio da parte dei difensori, che adegueranno la propria strategia processuale a seconda del tipo di prognosi adottabile in merito alla responsabilità del proprio assistito.

Una perplessità avanzata da più parti è che il giudice successivo, vale a dire il giudice dell'udienza dibattimentale, appaia condizionato e assuma le vesti di un mero ratificatore di quanto già sostenuto dal collega dell'ufficio dibattimento.

L'obiezione, a parere di chi scrive, non persuade: il giudice dell'udienza dibattimentale non conosce il contenuto degli atti di indagine, non sa se e come essi stiano confluendo nella vicenda dibattimentale, e verificherà progressivamente come gli elementi difensivi trasfusi staranno interagendo con gli elementi a carico intanto acquisiti. In sostanza, secondo lo scrivente, ogni prognosi, anche la più rigorosa, non è in grado di condizionare, ove svolta prima della fase deputata alla formazione della prova in contraddittorio tra le parti.

Il dibattimento resta il terreno elettivo per la verifica puntuale della tenuta e della resistenza degli elementi a carico, e pertanto non si sarà in presenza di una condanna già scritta.

Ritiene inoltre lo scrivente che, sotto questo aspetto, l'aggettivo "ragionevole" non ambisca a istituire un coefficiente di probabilità che qualifichi l'attività predittiva.

Il giudice in altri termini adotta una decisione applicando la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio (*risvolto "diagnostico"*), e tale decisione, laddove ossequiosa del fondamentale criterio, istituisce ex se una "ragionevole previsione" (*risvolto "prognostico"*), tenuto conto del momento prodromico in cui essa è svolta, caratterizzata dalla conoscenza dei soli atti cartolari unilateralmente acquisiti dall'organo inquirente: la ragionevolezza, insomma,

ove si volesse accedere a questo tipo di lettura, costituirebbe un connotato della decisione alla luce della *fase* in cui essa è svolta.

È evidente, in sintesi, che l'ottica prognostica non può tenere in conto le imponderabili vicende dibattimentali. Il giudice della udienza dibattimentale, che non conosce gli atti di indagine, certamente celebrerà il processo consapevole della valutazione positiva svolta dal giudice che lo ha preceduto; tuttavia, sarà anche conscio delle infinite possibilità di sviluppo del processo - affatto compromesse dal rigido vaglio del giudice predibattimentale - che ben potrà presentare epiloghi divergenti dalla convinzione del collega, a seconda della reale trasposizione degli elementi di prova in dibattimento e dell'innesto, nella vicenda processuale, di elementi difensivi.

2.8. Altre questioni: indagini difensive, discussione, fissazione dell'udienza in prosieguo, termine per il deposito delle motivazioni.

Ci si domanda se il difensore possa attendere l'udienza predibattimentale per depositare le proprie **indagini difensive**. Occorre muovere dall'art. 554 *ter* co. 1, c.p.p., che sembra imporre una decisione sulla base degli atti del fascicolo del pubblico ministero *già* trasmessi in base al rinnovato art. 553 c.p.p.; a primo acchito, dunque, sembrerebbe che, ove il difensore non abbia versato il proprio fascicolo delle indagini in quello del pubblico ministero prima della trasmissione degli atti al giudice predibattimentale, gli venga impedito di depositarlo all'udienza *ex* art. 554 *ter* c.p.p.

Tuttavia, l'interpretazione appare eccessivamente rigorosa, se si pone mente a quanto previsto dall'art. 391 *octies* commi 3, ultimo periodo, e 4 c.p.p.

Vero è che la norma è più chiaramente identificabile nella logica del deposito degli atti difensivi subito dopo la chiusura delle indagini e prima dell'esercizio dell'azione penale, onde consentire al pubblico ministero di ragionare sulla opportunità dell'emissione dell'atto introduttivo; è anche vero, d'altra parte, che l'assenza di sanzioni previste per il mancato rispetto del termine virtuale pare consentire, in termini temporali, una facoltà ampia di produzione.

Pare non essere prevista esplicitamente una **discussione**, a differenza di quanto accade per l'udienza preliminare; in via interpretativa, trattandosi di udienza camerale, potrebbe ritenersi valida la regola generale di cui all'art. 127 co. 3 c.p.p. per cui le parti "*sono sentite*" se compaiono.

Nel caso in cui il giudice non ritenga pronunciabile una sentenza di non luogo a procedere, egli deve – stando al tenore dell'art. 554 *ter* co. 3, c.p.p. – **fissare la data** dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e restituire il fascicolo delle indagini al pubblico ministero; non pare che il giudice predibattimentale debba pronunciare un provvedimento, neppure una ordinanza succintamente motivata: la fissazione dell'udienza dibattimentale tiene luogo di ogni provvedimento d'impulso alla fase successiva, tenuto anche conto dell'esercizio dell'azione penale, già espletato con l'emissione del decreto di citazione diretta da parte del pubblico ministero.

L'udienza in prosieguo va fissata almeno a venti giorni, non sono previste notifiche, e le liste testimoniali vanno depositate almeno sette giorni prima di quell'udienza.

Il legislatore tace sul **termine per il deposito delle motivazioni** della sentenza di non luogo a procedere, che non viene indicato espressamente, nonostante la peculiare natura di udienza filtro che connota l'udienza predibattimentale e la sua morfologia, molto affine a quella dell'udienza preliminare.

Si potrebbe essere tentati di applicare analogicamente il termine previsto per l'udienza preliminare, pari a trenta giorni, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 426 co. 1, lett. d) e 554 *ter* co. 1, terzo periodo, c.p.p.: l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata potrebbe infatti far ritenere sufficiente un termine breve per il deposito della sentenza.

Tuttavia, la tesi si espone plausibilmente a una critica: pur sussistendo, quale requisito fondamentale per praticare l'interpretazione analogica, la *eadem ratio*, difetterebbe il secondo presupposto costituito dalla lacuna normativa. In effetti, stante il rinvio generale, da parte dell'art. 549 c.p.p., alle norme dei libri che precedono in quanto applicabili, non si ritiene esistente una valida ragione per escludere l'operatività dei termini per il deposito dei motivi all'esito del dibattimento (artt. 544 ss. c.p.p.).